

Il contributo degli studi femministi al dibattito su diritto e diritti (Tamar Pitch - Università di Cassino)

Sommario

Premessa

1. Perché si discute di diritto e diritti
 2. Diritto
 3. Diritti
 4. Femminismo
 5. Il dibattito femminista di lingua inglese. Una piccola storia
 6. Il dibattito femminista di lingua inglese. Diritti
 7. Il dibattito femminista di lingua inglese. Conseguenze inattese
 8. Il dibattito italiano.
 9. Conclusioni
- Bibliografia

Premessa

In questa lezione si illustra il dibattito femminista in ordine a diritto e diritti.

Dopo aver introdotto i due concetti, si esamina il contributo prevalentemente anglosassone a questo dibattito, descrivendo le diverse posizioni. Di seguito viene preso in esame il dibattito italiano. Ambedue prendono le mosse dai problemi emergenti in società dove si è affermata la piena eguaglianza formale tra uomini e donne e tutti i diritti sono stati estesi ad ambedue i sessi. E' un dibattito cui prendono parte sociologhe, politologhe, filosofe e che riguarda sia la storia e lo statuto teorico di diritto e diritti sia le politiche del diritto e dei diritti.

1. Perché si discute di diritto e diritti

La discussione neofemminista di diritto e diritti nasce da una valutazione politica. Nelle democrazie e negli stati di diritto occidentali le donne appaiono ormai "emancipate": vale a dire che le antiche discriminazioni giuridiche sulla base del sesso sono ormai venute a cadere e i diritti di cittadinanza sono stati estesi a tutte/i. Tuttavia, se l'eguaglianza formale sembra raggiunta, l'eguaglianza sostanziale appare invece lontana.

Per più di cento anni i movimenti delle donne si sono battuti per l'eguaglianza nel diritto e l'estensione dei diritti: avendo conquistato (dove più dove meno) l'una e l'altra, ci si chiede se diritto e diritti non solo non siano sufficienti per affermare in pieno la libertà femminile, ma anche, e più radicalmente, se diritto e diritti siano, per la loro storia e la logica che li sottende, strutturalmente incapaci di comprendere e dar conto di due sessi. Ci si interroga insomma da un lato sull'efficacia di diritto e diritti rispetto alle aspettative che certi attori sociali, come le donne, ripongono nei mutamenti normativi, e dall'altro sul "potere" che diritto e diritti avrebbero di convertire e tradurre queste aspettative in un linguaggio e in procedure che finiscono per tradirle o comunque disattenderle.

In questa lezione si illustrerà il dibattito neofemminista in merito a diritto e diritti. E' un dibattito che impegna teoriche e politiche, studiose di diritto e filosofe della giustizia. I temi trattati sono molti. Per esempio, il rapporto tra diritto e politica, la natura del diritto e dei diritti, il rapporto tra eguaglianza e differenze. Ma anche, più recentemente, intendendo diritto e diritti come linguaggi, sistemi di segni che veicolano messaggi, la costruzione giuridica di maschile e femminile.

Prima di entrare nel dibattito conviene chiarire che cosa si intende con diritto, diritti e femminismo.

2. Diritto

Nelle filosofie e nelle sociologie del diritto sono presenti molte e diverse definizioni di diritto, a seconda dell'approccio teorico e metodologico adottato dalle differenti scuole. Ai nostri fini, basterà accennare alla distinzione tra vari tipi di norme.

Viviamo immerse in un universo normativo. Per motivi euristici, conviene distinguere tra almeno tre tipi di norme: sociali, morali, giuridiche. Convenzionalmente, si definiscono come morali quelle norme che sono endogene, ossia che il soggetto impone a se stesso senza costrizione esterna. Norme sociali e giuridiche condividono invece l'essere eterogene, ossia esternamente costrittive rispetto al soggetto. Diciamo giuridiche quelle norme che prevedono esplicitamente una sanzione qualora siano violate. Anche la violazione delle norme sociali è spesso sanzionata di fatto (laddove la violazione delle norme giuridiche può non essere di fatto sanzionata, se la violazione non è rilevata o l'autore riesce a nascondersela): ogni interazione sociale è guidata da norme, più o meno esplicite e riconosciute, e la violazione di qualcuna di esse, a seconda del contesto, può essere sanzionata con un rimprovero, l'allontanamento dall'interazione stessa, ecc. Le norme giuridiche si riconoscono invece perché prescrivono esplicitamente una sanzione qualora esse siano violate.

Una definizione di questo genere è abbastanza vasta (e forse vaga) da ricomprendere non soltanto tutto ciò che il senso comune nei nostri paesi facilmente riconosce come diritto: ossia leggi e regolamenti, giurisprudenza, atti amministrativi, decreti; ma anche, ad esempio, i regolamenti interni di enti pubblici e privati, i codici di condotta degli ordini professionali, e molto altro ancora. Insomma, non tutto ciò che definiamo diritto è di fonte statale. Tra l'altro, convivono oggi nei nostri paesi norme emanate nei singoli paesi stessi, norme di diritto sovranazionale e norme di diritto internazionale. Ancora, molto diritto è prodotto attraverso sentenze, decisioni, contratti e negoziazioni.

Nel dibattito che qui racconteremo, tuttavia, non si fanno molte distinzioni: di solito, per diritto si intendono le leggi di un paese e/o il complesso della giurisprudenza.

4. Femminismo

Il femminismo non è una teoria: perché non esiste un femminismo solo e perché nessuna delle definizioni correnti di teoria gli si adattano. Vi sono molte e diverse elaborazioni che si autoidentificano come femministe: esse, pur nella loro diversità interagiscono tra loro, costruendo uno spazio riconoscibile e riconosciuto che conferisce un orizzonte di senso attraverso cui non solo ci si parla, ma si parla con altri. Questo orizzonte non è finito o definito: il senso cambia continuamente a misura dei discorsi che lo riproducono e che esso stesso produce. Ciò che contraddistingue il femminismo è la sua vocazione crossdisciplinare, ossia la vocazione a forzare i paradigmi disciplinari tradizionali, a non farsene contenere e a renderli confusi e incerti.

Se l'orizzonte di senso che connota il femminismo è indefinito, infondato, non per questo non ha limiti: la sua riconoscibilità è funzione di pratiche, di politiche, sicché il femminismo non è separabile dalle politiche che loro producono e che esso produce. Ciò non aiuta a individuare un e nemmeno il femminismo, vista l'eterogeneità delle pratiche politiche in cui è implicato, ma dolce per l'appunto questo, che il femminismo è pratica politica autoriflessiva. E, in questo senso, costitutiva di soggetti.

La fertilità del femminismo rispetto agli studi di e sul diritto è riconducibile proprio a queste caratteristiche: la forzatura e l'eccesso nei confronti dei confini disciplinari, l'incessante andirivieni tra domande e risposte, la continua decostruzione delle risposte, intendendo con risposte non solo quelle teoriche ma anche quelle politiche e istituzionali e con decostruzione il risvolto cognitivo di un fare pratico.

5. Il dibattito femminista di lingua inglese. Una piccola storia

Nei prossimi tre paragrafi della lezione riassumerò i termini del dibattito che si è svolto in area anglosassone. Nel paragrafo 8 invece tratterò dell'Italia, con l'avvertenza che qui questo dibattito è meno esplicito e va ricavato più dalle prese di posizioni politiche delle donne coinvolte che da elaborazioni teoriche. Va detto, comunque, che è caratteristica del femminismo, in Italia come altrove, ragionare a partire da lotte politiche e con obiettivi politici, in senso più o meno stretto. Il femminismo, o meglio, *i femminismi* si connotano tutti chi più chi meno per un modo di ragionare che parte dalle lotte e alle lotte ritorna.

In un saggio del 1992, la sociologa inglese Carol Smart ([Smart 1992](#)) individua tre fasi delle posizioni femministe in ordine al diritto, emblematizzate in tre slogan: il diritto è sessista, il diritto è maschile, il diritto è sessuato.

Nella prima fase, secondo Smart, prevalgono quelle posizioni che criticano il diritto vigente perché non è quello che pretende di essere, ossia oggettivo, razionale, imparziale. Il diritto, infatti, distinguendo tra donne e uomini, discrimina le donne, distribuendo loro minori risorse, negandogli pari opportunità, rifiutandosi di riconoscere le offese contro di loro. Secondo Smart, queste posizioni cadono nell'errore di non distinguere tra differenziazione e discriminazione e di trattare, di conseguenza, il sessismo come fenomeno superficiale, piuttosto che comprenderlo come qualcosa di profondamente intrecciato al modo stesso come comprendiamo e negoziamo l'ordine sociale.

Nella seconda fase, prevale la denuncia del diritto come intrinsecamente maschile. Il punto non è tanto che il diritto non fa quello che promette, ossia non si comporta razionalmente e imparzialmente, ma che viceversa i principi di obbiettività, razionalità, imparzialità che lo sottendono sono essi stessi maschili. Secondo Smart, questa denuncia perpetua l'idea che il diritto sia un sistema unitario e privo di contraddizioni interne. Inoltre, assume che qualsiasi sistema fondato su valori universalistici e su criteri decisionali improntati all'imparzialità serva gli interessi degli uomini, di tutti gli uomini, intesi come categoria unitaria. L'utilizzazione di categorie come "maschile" e "femminile" impedisce di tener conto ed esplorare le differenze interne tra gli uomini e tra le donne.

La terza fase si connota per le posizioni che interpretano il diritto come sessuato. Questa interpretazione non si rifà ad una categoria rigida o ad un referente empirico per Uomo e per Donna, permettendo invece l'uso del concetto più fluido di posizionamento sessuato. Con questo concetto si possono esplorare le strategie che connettono il genere a sistemi di significato rigidi senza per questo cadere noi in questa trappola.

Secondo Smart, se le prime posizioni descritte avevano come obiettivo la ricerca di un diritto che trascendesse il genere, e le seconde la ricerca di un diritto che rappresentasse i due generi, le ultime hanno come obiettivo l'esplorazione dei modi in cui il genere opera nel diritto e contribuisca a produrlo.

Potremmo ricondurre le tre fasi descritte da Smart (per una ricostruzione non troppo diversa vedi [Olsen 1990](#)) al femminismo cosiddetto liberal, al femminismo radicale e al femminismo decostruzionista, o post-

moderno. Per quest'ultimo, il diritto è una strategia di sessuazione, una delle "tecnologie del genere" attraverso cui si produce la Donna in generale, ossia in opposizione all'Uomo, e in particolare, per esempio la Cattiva Madre, la Prostituta, ecc. Dunque, il diritto non è utilizzabile come un qualsiasi strumentario tecnico, per molte e differenti finalità. Ciò implica fra l'altro una critica a quelle posizioni teoriche e movimenti politici che hanno attribuito al diritto una centralità che non può che contribuire, secondo Smart, alla giuridificazione della vita quotidiana. Se le prime posizioni descritte vedevano il diritto come un "magazzino di strumenti", l'ultima propone invece un depotenziamento del diritto come strategia utile alle donne. Naturalmente, il quadro del dibattito anglosassone è più articolato e complesso di come lo descrivono questa, o altre, ricostruzioni.

Difficilmente inseribile nella classificazione proposta da Smart è per esempio la posizione di una giurista come McKinnon ([McKinnon 1979](#); [McKinnon 1987](#); [McKinnon 1999](#)), non identificabile né con il femminismo radicale né con quello liberal, e tuttavia molto influente nel dibattito americano, avendo "inventato" le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e dato luogo ad una battaglia contro la pornografia come istanza di discriminazione sessuale. McKinnon rinomina molestie sessuali, pornografia e stupro partendo dal punto di vista di chi subisce queste offese e concependo questo punto di vista come collettivo. Se le si può imputare cecità di fronte alle differenze interne tra le donne, e una visione totalizzante del "dominio" degli uomini sulle donne, tuttavia il suo uso del diritto ne valorizza sia le implicazioni pratiche sia quelle simboliche.

Molti movimenti politici hanno del resto seguito fino ad ora strategie simili: rinominare, significare o risignificare esperienze e vissuti, trasformandoli da esperienze individuali a fatti sociali riconoscibili pubblicamente come socialmente causati. In questo senso, il diritto è stato utilizzato come strategia di risignificazione (vedi il caso della violenza sessuale, dell'aborto, delle stesse molestie sessuali nei luoghi di lavoro), non solo di eventi, ma anche di sé come soggetti (vedi, più distesamente, [Pitch 1998](#)). Gli effetti di queste strategie sono complessi, perché vanno valutati insieme sia gli effetti simbolici sia quelli pratici: se essi corrispondano agli obiettivi delle lotte è problema ancora più difficile da decidere, perché gli obiettivi stessi non sono univoci né sempre chiari ed espliciti. I movimenti stessi hanno reagito in due modi: hanno ritenuto che gli effetti rivelassero come il diritto sia un codice che traduce e riduce ogni istanza nei suoi termini e che quindi non bisognasse essere coinvolte direttamente in questa traduzione/riduzione, oppure che essa fosse un costo da sopportare di fronte ai guadagni simbolici e giuridici che una iscrizione giuridica delle proprie istanze comportava.

Torneremo su questo parlando del dibattito italiano nel paragrafo 8.

6. Il dibattito femminista di lingua inglese. Diritti

In questo paragrafo darò conto degli aspetti più interessanti del dibattito anglosassone in ordine ai diritti. E' un dibattito in cui intervengono sia giuriste sia politologhe sia filosofe della giustizia, e che interroga la storia dei diritti, il loro statuto e la logica cui danno luogo, il modo come vengono utilizzati.

Carole Pateman ([Pateman 1997](#)), da politologa, ricostruisce criticamente la storia dei diritti, mettendo sotto accusa le teorie contrattualistiche e neo contrattualistiche che li hanno prodotti e li legittimano. Secondo Pateman, l'individuo all'origine del contratto sociale è incarnato in un corpo maschile. E' a partire da questa incarnazione che viene costruito dai teorici come autonomo, astratto e privo di vincoli. Se le cose stanno

così, allora l'estensione dei diritti alle donne le costringe in realtà all'adeguamento ad un modello maschile, cosa in gran parte impossibile e produttrice di paradossi. Questo spiega perché l'emancipazione femminile avvenuta nell'ultimo secolo non abbia rimosso discriminazioni e dominio patriarcale. Il "contratto sociale", dunque, dovrebbe essere rivisto all'origine e sottoscritto da soggetti sessuati, dotati di corpo, situati in una rete di relazioni.

In parte simile l'analisi della filosofa della giustizia Elizabeth Wolgast ([Wolgast 1991](#)) che critica il modello atomistico fondante le teorie del contratto sociale e mette in luce i paradossi prodotti dall'egemonia politica filosofica e culturale della tradizione dei diritti. I paradossi dell'atomismo, cui corrisponde la cultura dei diritti, come proprietà di un soggetto astratto e perfettamente autonomo, sono rinvenibili in situazioni dove la dipendenza, i rapporti di affetto e autorità, la percezione differenziata di torti e offese sono leggibili soltanto assumendo la parzialità e concretezza del punto di vista. Sono inefficaci, secondo Wolgast, quando non producono addirittura effetti perversi, le risposte in termini di diritti nei casi del rapporto tra medico e paziente, tra genitori e figli: dove chi dovrebbe rivendicare diritti non può in realtà farlo perché si trova inserito in una relazione complessa, dove sono in gioco la fiducia e l'amore, non soltanto le asimmetrie di potere. Attribuire diritti ai bambini e ai pazienti può essere molto negativo, se conduce ad interventi che non tengono conto dell'ambivalenza dei rapporti, alla loro complessità. In altre parole, la logica dei diritti semplifica le relazioni e le riduce a rapporti di potere, intrinsecamente avversariali. Per esempio, affrontare in termini di diritti contrapposti la questione dell'aborto conduce a dibattere seriamente lo statuto del feto, ossia se il feto abbia o no dei diritti nei confronti della madre-contenitore. L'alternativa è considerare il feto come semplice proprietà della madre, a guisa di piede o mano. Il feto, tuttavia, dice Wolgast, non è né una persona né un'appendice della madre: è, appunto, un feto, e che non si riesca a tener conto di questa realtà sui generis la dice lunga sull'efficacia e la pregnanza della logica dei diritti.

Più attenta al problema politico del rapporto tra eguaglianza e differenze è la giurista Martha Minow ([Minow 1990](#)). Il dilemma della differenza, dice Minow, si pone in quelle società la cui politica si vuole ispirata a principi di eguaglianza, e in cui tuttavia la differenza, intesa come disuguaglianza, inferiorità, stigma, patologia, anormalità, viene prodotta e riprodotta precisamente dalle politiche adottate per combatterla. Ciò accade sia se la differenza è programmaticamente ignorata (politiche di parità) sia invece se viene tenuta presente (trattamenti speciali di qualsiasi genere). Il problema è infatti la norma, lo standard su cui la differenza viene misurata come scarto, devianza. Questo standard è di per sé escludente, quando venga assunto come oggettivo, autoevidente, imparziale, non situato. Esso assolutizza e rende invisibili punti di vista, esperienze, interessi concreti e contemporaneamente esclude ogni altro punto di vista, esperienza, interesse. Se lo standard non viene decostruito, la e le differenze vengono sempre e necessariamente riprodotte come inferiorità, patologia, disuguaglianza. Il diritto, dice Minow, tende a negare che siamo tutti reciprocamente dipendenti da qualcuno e accentua invece la dipendenza di persone che sono "diverse", giacché ha come standard di riferimento l'individuo autonomo e competente. Cinque assunti impliciti governano e riproducono il dilemma della differenza: il primo è che la differenza sia qualcosa di intrinseco a qualcosa e qualcuno, piuttosto che il risultato di confronti e paragoni (ad esempio, gli uomini sono diversi dalle donne come le donne sono diverse dagli uomini: la "differenza" non è qualcosa che inerisce alle donne. I sordi non sono "diversi": sono diversi dagli udenti così come gli udenti sono diversi dai sordi). Il secondo,

che il riferimento adottato per stabilire la differenza sia neutrale, oggettivo e universale, mentre invece è situato, soggettivo e parziale. Il terzo, che chi giudica sia privo di una prospettiva sua, non situato. E, infine, che l'esistente sia naturale e inevitabile, invece che storicamente determinato e socialmente mutabile. Ciò comporta che la politica dei diritti libera dalla gerarchia e dalla subordinazione soltanto chi riesce a corrispondere all'immagine dell'individuo autonomo e competente presupposto dalla teoria dei diritti. Per chi non corrisponde a questa immagine, una politica dei diritti può produrre conseguenze perverse.

In nessuna delle posizioni critiche dei diritti appena descritte ci si propone tuttavia di farne a meno. La vicinanza con le teorie neocomunitarie, critiche del liberalismo dei diritti, sta nella critica dell'astrattezza del soggetto classico dei diritti e nella sua supposta autonomia: ma, almeno nelle posizioni fin qui riassunte, non vi sono nostalgie per la "comunità", le appartenenze ascritte, le relazioni primarie. Si è ben consapevoli, infatti, che queste sono caratteristiche che sono state sempre di ostacolo all'emancipazione femminile. Si propone, invece, un uso parsimonioso dei diritti, una politica incessantemente decostruttiva dello standard di riferimento, la messa a tema di un approccio relazionale al diritto e ai diritti.

7. Il dibattito femminista di lingua inglese. Conseguenze inattese

Infine, un breve accenno a quell'ampia letteratura sociologico-giuridica che ha indagato sulle conseguenze inattese e talvolta perverse di riforme volute dai movimenti delle donne. La discussione dei paragrafi precedenti è coerente con (e spesso debitrice di -) questa letteratura.

Il campo dove forse sono state fatte più indagini è quello relativo ai rapporti familiari.

La svolta paritaria avvenuta nel secondo dopoguerra in tutti i paesi occidentali ha prodotto conseguenze inattese e talvolta perverse rispetto agli obiettivi. Ciò si rivela soprattutto quando i rapporti familiari entrano in crisi. Si intende per svolta paritaria le riforme giuridiche che hanno sancito la parità tra coniugi e genitori e introdotto il divorzio o la separazione per mutuo consenso, senza colpa. Queste riforme, scontrandosi con una situazione di persistente disuguaglianza sostanziale tra uomini e donne, hanno accresciuto i tassi di povertà femminile dopo il divorzio, specialmente in presenza di figli minori. La parità tra genitori (e la loro desessuazione) ha inoltre ulteriormente diminuito le capacità di contrattazione femminile e complementariamente aumentato la possibilità di ricatto da parte degli uomini. Questi esiti vengono documentati non solo per gli Usa, ma anche per l'Europa e l'Italia.

8. Il dibattito italiano.

La lettura prevalente delle posizioni del femminismo italiano circa il diritto dipinge uno scenario di divisione tra chi ritiene inutile e controproducente, ai fini della costruzione di "libertà femminile", impegnarsi per mutare leggi e chi, al contrario, per ragioni magari diverse tra loro, ritiene il diritto un terreno di intervento importante e significativo.

Questa lettura mi sembra riduttiva. Ricordo prima di tutto che le discussioni più accese sono avvenute durante e attorno alla battaglia per la legalizzazione dell'aborto e durante e attorno alla campagna per l'introduzione di nuove norme contro la violenza sessuale.

Vi sono differenze significative tra le due battaglie. La prima, avvenuta negli anni settanta, è stata combattuta anche da chi riteneva necessaria una legge astenendosi da intervenire in prima persona sui

termini della legge stessa. La posizione prevalente era quella di chi riteneva una legge necessaria per sancire che l'aborto fosse "libero, gratuito, assistito": ma l'impegno diretto era comunque ritenuto compromissorio, giacché "le donne non devono imporre norme sui corpi delle donne". Minoritaria era allora la posizione di chi argomentava per la pura e semplice depenalizzazione dell'aborto, e di chi sosteneva che una legge avrebbe semplicemente creato un aborto di stato, contribuendo a normare la sessualità femminile e deresponsabilizzare quella maschile. Dopo il passaggio della legge, negli anni ottanta, il dibattito è continuato ma in termini diversi: si discute ora soprattutto sullo statuto etico dell'interruzione volontaria di gravidanza, piuttosto che sul suo statuto di problema sociale. E' significativo, tuttavia, che, sebbene molte più donne adesso siano in favore di una pura e semplice depenalizzazione, nemmeno ora prevalga una lettura dell'aborto in termini di "diritto civile". Si argomenta che la depenalizzazione ovierebbe agli inconvenienti pratici e simbolici della legge (la quale, molte dicono, ha funzionato nella misura in cui è stata male applicata): questi inconvenienti sono la diffusione dell'obiezione di coscienza tra il personale degli ospedali pubblici e cliniche convenzionate (gli unici a poter fare aborti, secondo la legge); l'iter burocratico attraverso cui deve passare chi vuole abortire, spesso pesante e "punitivo", sempre simbolicamente stigmatizzante perché costringe le donne ad un'autodiagnosi di malattia, disagio, pazzia, la necessità per le minorenni di avere il permesso dei genitori o del giudice tutelare. Vi sono poi problemi più squisitamente simbolici: la legge non depenalizza l'aborto, lo rende semplicemente legale in certe situazioni e a certe condizioni e stabilisce nel suo primo articolo la tutela della vita "fin dal concepimento".

Tuttavia, come dicevo, anche adesso si è critiche e reticenti nei confronti di argomentazioni che interpretano l'aborto come un diritto. Perché, come per le americane, i diritti mettono in ombra contesti e relazioni, e quella tra donna e feto è per l'appunto una relazione, per quanto sui generis; perché argomentare per l'aborto in termini di diritti nasconde la dimensione di questione pubblica dell'aborto stesso e introduce una dimensione avversariale incongrua.

La vicenda della campagna per una nuova legge contro la violenza sessuale ha una storia diversa, che ha a che fare con le modificazioni del quadro politico, quello femminile compreso, degli anni ottanta e novanta. La campagna nasce con una proposta di legge di iniziativa popolare, distinguendosi dunque da quella sull'aborto perché qui un gruppo di donne si impegna in prima persona nella produzione di norme giuridiche. I dissensi, già all'epoca, rispetto a questa scelta furono molti tra le donne. Nel corso degli anni ottanta questi dissensi riguardano oltre che la scelta di scrivere una legge propria, i contenuti delle leggi che via via venivano proposti dai parlamenti. Bisogna notare che si tratta qui di una legge penale, e se le donne almeno all'inizio avevano più a cuore gli aspetti simbolici e di principio di una nuova normativa, negli anni la legge prende l'aspetto di una normazione fortemente censoria sulla eterosessualità.

Tuttavia, ritengo ancora che non sia utile distinguere tra un femminismo italiano (più o meno istituzionalizzato) che percorre la via della normazione e un femminismo che al contrario si oppone a questa via. Le posizioni di chi, anche di recente, ritiene che sia ormai più utile per le donne "meno" legge, o addirittura fare "vuoti di legge" (per esempio, con la semplice depenalizzazione dell'aborto, la richiesta di querela di parte nel caso della violenza sessuale, "l'uso della Costituzione se una vuole la parità" ([Cigarini, 1992](#)) non nega l'utilità di impegnarsi sul piano del diritto per "creare vuoti legislativi". Richiamare al ricorso o all'introduzione di principi costituzionali piuttosto che a nuove leggi fa pensare che si riconosca al diritto

una forte componente simbolica di cui si ritiene di potersi servire. Tra l'altro, il ricorso a principi costituzionali può produrre vuoti legislativi, ma non necessariamente vuoti giuridici: in Usa, ad esempio, questo ricorso è stato accusato di produrre ipergiuridificazione della politica e della vita sociale.

Le divisioni del femminismo italiano sembrano piuttosto riguardare gli obiettivi e le pratiche politiche che una generica utilità del diritto. Si possono forse intravedere, nelle diverse posizioni, due linee interpretative del diritto. Chi privilegia il piano dei principi costituzionali vede la legge come costringitiva, riduttiva, traduttrice infedele delle proprie istanze; viceversa chi richiede leggi sembra vederle come strumenti di riduzione dell'incertezza, tali dunque da liberare energie e creare spazi per conflitti nuovi.

La prima linea interpretativa potrebbe essere accostata a quella di chi privilegia una visione mite del diritto. In società pluraliste, dove il pluralismo è assunto come un valore e dove dunque si impone un regime di coesistenza e di confronto leale tra valori e principi diversi, nessuno di questi può essere assunto come assoluto e incompatibile con gli altri. La sovranità deve dunque passare dallo stato alla Costituzione, come cornice di principi all'interno della quale è lasciata ampia autonomia normativa ai diversi soggetti.

La seconda linea interpretativa (più e migliori leggi) si muove in un'ottica più tradizionale che privilegia l'intervento dello stato a tutela e promozione di gruppi e interessi deboli. Essa si mostra tuttavia consapevole di una delle funzioni principali che vengono attribuite alle norme giuridiche, quella di stabilizzazione delle aspettative e riduzione dell'incertezza. Il problema è che questa funzione può essere svolta solo tramite la traduzione e riduzione delle istanze esterne al diritto dentro il codice binario del diritto stesso (legittimo/illegittimo), a prezzo cioè della colonizzazione delle istanze esterne. Quando questo non accade, quando cioè le istanze esterne invadono e interferiscono con il diritto, le norme perdono autorevolezza e non assolvono alla funzione di riduzione dell'incertezza.

9. Conclusioni

Cento anni di lotte femminili attraverso il diritto hanno prodotto un patrimonio di conquiste da cui non si può che partire. La riflessione femminista ha messo in luce problemi, paradossi, conseguenze inattese delle conquiste stesse e indicato la via di un depotenziamento del diritto nelle strategie politiche delle donne. Facendo questo, ha prodotto una ricca letteratura teorico-politica su diritto e diritti, la loro storia, il loro statuto logico e filosofico, il loro impatto sociale. Ha, soprattutto, indicato i limiti della cittadinanza come titolarità di diritti: una riflessione tanto più attuale oggi quanto più il concetto di cittadinanza assume centralità nella teoria e nella pratica politica, e quando, allo stesso tempo, la cittadinanza tradizionale, tipica degli stati nazione, viene messa in crisi dai processi di globalizzazione e internazionalizzazione.

Bibliografia

Barbagli, Marzio e Saraceno, Chiara 1997, *Lo stato delle famiglie in Italia*, Bologna: Il Mulino

Bertolino, Marta 1993, *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano: Giuffrè

Bimbi, Franca e Del Re, Alida (a cura di) 1997, *Genere e democrazia*, Torino: Rosenberg e Sellier

- Boccia, Maria Luisa 1995, "Il danno del diritto", in: *Critica Marxista*, 3
- Boccia, Maria Luisa e Zuffa, Grazia 1998, *Sessualità fuori scena. Fecondazione artificiale, tecniche, fantasie, norme*, Milano: Pratiche
- Campari, Maria Grazia e Cigarini, Lia 1989, "Fonte e principi di un nuovo diritto", in: Libreria delle donne di Milano (a cura di), *Un filo di felicità*, in: *Sottosopra*, gennaio 1998.
- Cigarini, Lia 1992, "Sopra la legge", in: *Via Dogana*, 5
- Codrignani, Giancarla 1996, *Molestie sessuali e "in"certezza del diritto*, Milano: Franco Angeli
- Conti, Laura 1981, *Il tormento e lo scudo*, Milano: Mazzotta
- Fattorini, Emma 1989, "Legge e morale nell'obiezione di coscienza", in: *Memoria*, 2, 26
- Fineman, Martha A., 1995, *The Neutered Mother, the Sexual family and Other Twentieth Century Tragedies*, London: Routledge
- Graziosi, Marina 1997, "Corpo femminile e cittadinanza", in: *Il foglio del paese delle donne*, 1 marzo
- Gruppo giuriste Virginia Woolf 1996, "Per un diritto leggero. Esperienze di giustizia e criterio di equità", in: *Democrazia e diritto*, 1
- Jourdan, Clara 1993, "194: un cattivo compromesso", in: *Democrazia e diritto*, 2
- Marshall, Thomas H. 1963, *Cittadinanza e classe sociale*, Torino: UTET (ed. or.: *Citizenship and social class*, Cambridge 1950)
- McKinnon, Catherine 1979, *Sexual Harassment of Working Women*, New Haven: Yale University Press
- McKinnon, Catherine. 1987, *Feminism Unmodified*, Cambridge: Harvard University Press
- McKinnon, Catherine 1999, *Soltanto parole*, Milano: Giuffrè.
- Minow, Martha. 1990, *Making All the Difference*, Ithaca: Cornell University Press
- Olsen, Frances 1990, "Feminism and Critical Legal Theory", in: *The International Journal of the Sociology of Law*, 18, 2
- Pateman, Carole 1997, *Il contratto sessuale*, Roma: Editori Riuniti
- Pitch, Tamar 1998, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano: Il Saggiatore
- Ronfani, Paola 1993, "L'eguaglianza nelle relazioni familiari: cultura giuridica e strategie femministe", in: *Democrazia e diritto*, 2
- Saraceno, Chiara 1989, "Diritti relazionali e conflitti etici", in: *Memoria*, 2, 26
- Sevenhuysen, Selma 1989, *The Portrait on the Wall. International Trends in Gender, Politics and Child Custody after Divorce*, London: Institute of Education
- Shalev, Carmel 1992, *Nascere per contratto*, Milano: Giuffrè
- Smart, Carol 1992, "The Woman of Legal Discourse", in: *Social and Legal Studies*, 1
- Smart, Carol and Sevenhuysen, Selma (a cura di), 1989, *Child Custody and the Politics of Gender*, London: Routledge

Virgilio, Maria 1997, "Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto", in: *Quaderni di Critica del Diritto*, 5

Wolgast, Elisabeth H. 1991, *La grammatica della giustizia*, Roma: Editori Riuniti

Young, Iris M. 1996, *Le politiche della differenza*, Milano: Feltrinelli